



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno 2020 addì 30 del mese di Dicembre, alle ore 21.00 presso il salone del Nuovo Teatro, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

MINAZZI GIANMARIA	SI
BORLOTTI ROBERTO	SI
CAVALLI MAURO	SI
MEROLA LUDOVICA	SI
LITTERA IGNAZIO	SI
ALLEVATO GIOVANNA	SI
ALBERTELLA MARCO	SI
MANFREDI KATIA	SI
MAZZA ERMANNINO	SI
RUBINI GIOVANNI	SI
CASCILI ELISABETTA	SI
FERRARI DARIO	SI
COSTANZA MASSIMO	SI

Presenti: 13

Assiste il Segretario, Dott. PIETRO BONI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'avv. CAVALLI MAURO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 30 in data 30.9.2020, esecutiva, con la quale si era provveduto ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2020, come segue:

Fattispecie	% aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze - solo categorie A/1, A/8 e A/9 (comprese quelle equiparate per legge e/o regolamento)	0,40%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 29 in data 30 settembre 2020, esecutiva, ha provveduto altresì ad approvare il nuovo Regolamento IMU;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, rideterminare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021**;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto*

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 1) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all’azzeramento;

- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre dell'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."*

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Dato atto che le scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, evidenziano la necessità di confermare il gettito di cui al 2020;

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2021, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria in essere;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria;

Acquisito al presente atto il parere favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00;

Acquisito altresì, in ordine alla regolarità contabile, il parere dal responsabile di Settore Economico e finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti il Regolamento di contabilità ed il Regolamento generale delle entrate comunali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 13	N. 4 (Rubini, Cascili, Ferrari, Costanza)	N. 9	N. 9	N. 0

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	% aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze - solo categorie A/1, A/8 e A/9 (comprese quelle equiparate per legge e/o regolamento)	0,40%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;
3. di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 60**

Ufficio Proponente: **Contabilità**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Contabilità)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2020

Il Responsabile di Settore
Rag. Maurizio Iulita

Parere Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e 183 comma 7, del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maurizio Iulita

Comune di Cannobio	Consiglio comunale delib. n. 59	del 30/12/2020
--------------------	--	----------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AVV. CAVALLI MAURO

IL Segretario
Dott. PIETRO BONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno **18/01/2021** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL Segretario

Cannobio, 18/01/2021

Dott. PIETRO BONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

IL Segretario
Dott. PIETRO BONI